

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA TRIENNALE - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED IN UNICO LOTTO - DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA VALLE D'AOSTA (ARPA) E DI LAVAGGIO DELLA VETRERIA E DELLE ATTREZZATURE IN USO AL LABORATORIO. TRIENNIO 2023-2025.

ART. 1 - OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato è redatto in conformità ai “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” approvati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 e successivi aggiornamenti.

Le disposizioni di detto Decreto si intendono integrative del presente capitolato, anche se singolarmente non espressamente riportate o richiamate nel medesimo.

ARPA, attraverso il contratto, si propone di ottenere i seguenti obiettivi fondamentali:

- acquisire un servizio indispensabile alla funzionalità della propria attività, in particolare all'attività di laboratorio, nel rispetto sia delle condizioni igieniche che del patrimonio immobiliare;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi del “*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*”, di seguito PAN GPP;
- ottimizzare i costi del servizio.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'integrazione di due distinti servizi:

- il servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio;
- il servizio di lavaggio della vetreria e di pulizia delle attrezzature di laboratorio a supporto dei laboratori (di seguito *lavaggio vetreria*).

Nel prezzo contrattuale è compresa anche la fornitura dei materiali igienici e dei materiali per il lavaggio vetreria come prescritti agli articoli 5, 10, 11 e 12.

I servizi sono svolti presso gli uffici, il laboratorio e locali accessori presso la sede dell'ARPA, siti in Saint-Christophe (AO) – Loc. La Maladière, Rue de la Maladière – 48 e 90, da espletare nei seguenti locali:

- piano terreno: ingresso, locali dedicati al servizio accettazione e al Laboratorio mq ca. 1.050;
- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 1.050;
- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 270;
- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 70 (Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 90);
- scale, magazzino

La durata del servizio è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023. ARPA si riserva la consegna dei servizi in regime di urgenza sotto le riserve di legge.

ARPA si riserva altresì di disporre una proroga contrattuale per ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi condizioni e termini.

L'invio dell'offerta è subordinato all'effettuazione del sopralluogo presso la sede

ART. 3 - DEFINIZIONI

Per '**Servizio di pulizia e sanificazione**' s'intende l'insieme di tutte le operazioni, giornaliere e/o periodiche e straordinarie atte a garantire a tutti gli ambienti salubrit  ed igiene.

Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere svolte in modo completo e a perfetta regola d'arte. Di seguito le definizioni:

- **pulizia**: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La **pulizia** si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia   un'operazione preliminare e si perfeziona ed   indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- **sanificazione**:   un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La **sanificazione** deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- **disinfezione**: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La **disinfezione** deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

ART. 4 – QUADRO ECONOMICO

QUADRO RIASSUNTIVO (IMPORTI IVA ESCLUSA)

A) AMMONTARE DELL'APPALTO	euro	208.400,00
cos� determinato:		
B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	euro	164.000,00
C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	euro	44.400,00
di cui:		
c.1) OPZIONE DI PROROGA	euro	27.300,00
c.2) OPZIONE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	euro	16.400,00

c.3) ONERI DELLA SICUREZZA	euro	600,00
C.4) ONERI DELLA SICUREZZA IN REGIME DI PROROGA	euro	100,00

PARTE TECNICO-OPERATIVA

ART. 5 - DESCRIZIONE E PERIODICITÀ DELLE OPERAZIONI

Disposizioni comuni: l'operatore affidatario è obbligato:

- a) ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste e comunque almeno due unità di personale per il servizio di pulizia;
- b) ad integrare, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente capitolato, con un congruo numero di addetti senza aumento dell'importo contrattuale;
- c) a provvedere, in caso di assenze prolungate di personale, alla sostituzione con altro dipendente senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati;
- d) a dotare i propri dipendenti, durante l'esecuzione del servizio, di una divisa colorata, non bianca, recante il nome dell'affidatario e di un tesserino di riconoscimento;
- e) a vietare al personale l'uso per scopi personali di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici, al lavaggio vetreria e in laboratorio, in particolare per quel che riguarda le apparecchiature informatiche, fotocopiatrici e telefoni;
- f) a sostituire frequentemente i secchi d'acqua utilizzata per la pulizia dei pavimenti in ogni stanza e/o ufficio e gli stracci e/o gli altri supporti che devono essere lavati dopo ogni uso. In caso di mancato lavaggio devono essere sostituiti.
- g) a vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività oggetto dell'appalto e che porti ad un uso personale delle apparecchiature;

Operazioni a frequenza **giornaliera**:

- pulizia con idoneo prodotto delle porte di ingresso e del bancone ~~poste~~ dell'Accettazione;
- pulizia degli zerbini con apposito aspirapolvere
- pulizia con idoneo prodotto dei cancelletti d'ingresso;
- pulizia con idoneo prodotto della bacheca dei provvedimenti;
- spazzatura e pulizia a umido dei pavimenti del piano terra e delle parti comuni del piano secondo (corridoi e bagni) e degli uffici del piano primo a rotazione (settimanalmente tutti gli uffici del piano secondo almeno una volta);

- lavaggio, sanificazione dei servizi igienici, con igienizzazione dei WC, verifica delle necessità dei materiali di consumo e sostituzione degli stessi (sapone, carta igienica, ecc...), lucidatura degli specchi, lavaggio del pavimento dei locali WC;
- svuotamento dei cestini dei rifiuti con sostituzione dei sacchi neri e conferimento in maniera differenziata di carta, plastica, vetro;
- pulizia del piano scrivanie a umido.
- pulizia con idoneo prodotto del timbratore;
- pulizia dei banchi di lavoro
- pulizia di tutti i lavelli nei laboratori;
- spolverare le scrivanie, calcolatrici e fotocopiatrici, i pc, le tastiere e gli schermi;

- **lavaggio vetreria** le cui prestazioni consistono in:
 - raccolta separata della vetreria dalle diverse aree del laboratorio;
 - lavaggio della suddetta vetreria seguendo le metodiche riportate nell'Istruzione Operativa 001/LAB (in visione presso la sede ARPA) in cui sono riportate tutte le tipologie di lavaggio, diverse, a seconda del tipo di analisi per cui viene utilizzata;
 - utilizzo degli strumenti di lavavetreria e dell'autoclave;
 - sistemazione della vetreria lavata e asciugata negli appositi armadi situati nelle aree del Laboratorio;
 - compilazione di apposito modulo fornito dal Laboratorio di scarico della vetreria danneggiata per consentire il tempestivo rifornimento;
 - preparazione del sacco con gli indumenti da inviare al servizio di lavanderia esterno e distribuzione nei luoghi previsti dei capi restituiti lavati;
 - compilazione del modulo fornito dal Laboratorio per il controllo del valore di conducibilità sulle acque deionizzate, che viene periodicamente comunicato dal personale tecnico di ARPA.

Operazioni a frequenza **bimestrale**:

- pulizia delle porte interne e dove presenti delle relative griglie prese d'aria e delle superfici dei distributori di caffè e bevande;
- sanificazione completa dei bagni: sanitari, rubinetteria, piastrelle, scovolini e cestini;
- pulizia della superficie esterna e superiore della cappa situata nel locale sterilizzazione nell'Area Microbiologia;

Operazioni a frequenza **trimestrale**:

- lavaggio dei vetri interni ed esterni di tutte le finestre, compresi i davanzali, gli infissi interni, esterni e le veneziane dove presenti;
- pulizia dei balconi, con spazzamento e lavaggio con apposito detergente idoneo;

- pulizia scale interne di accesso al magazzino;
- pulizia ragnatele di tutti gli uffici e laboratorio;
- pulizia esterna completa di tutte le superfici di tutti gli armadi.

Operazioni a frequenza **semestrale**:

- lavaggio di tutti i pavimenti con adeguata macchina (*lavasciuga pavimenti professionale*) di tutti i locali in cui è suddiviso il laboratorio con idonei detergenti e pulizia dei mobili rimovibili sottostanti i banconi in accordo con il personale del Laboratorio;
- pulizia interna completa delle cappe con apposito prodotto e adeguato vestiario, in accordo con il personale del Laboratorio che si impegna a liberare le cappe;
- pulizia con eliminazione di ogni traccia con apposito prodotto non corrosivo adatto al materiale di corrimano, ascensori, superfici esterne di radiatori (fan coil) a parete negli uffici e a soffitto per il laboratorio;
- pulizia esterna degli armadietti presso i locali spogliatoio del laboratorio e del primo piano;
- pulizia delle parti aeree del laboratorio tubi, ali portaservizio per gas, parti alte degli arredi, armadietti pensili e mensole.

Operazioni a frequenza **annuale**:

- pulizia con aspirapolvere del pavimento dei magazzini/depositi
- pulizia di tutti i punti luce con rimozione delle griglie forellate dove presenti in raccordo con il personale della ditta incaricata da ARPA per la manutenzione degli impianti elettrici;

L'operatore affidatario dovrà presentare un calendario annuale delle operazioni a cadenza non giornaliera, ai fini dell'avvio del servizio ed all'inizio di ogni anno successivo. Sul calendario dovranno essere riportate tutte le attività periodiche da svolgere con indicazione precisa delle date in cui saranno svolte poiché questo sarà utilizzato per le verifiche di corretto svolgimento dei lavori.

Operazioni da effettuarsi a richiesta:

- ogni qualvolta si rendesse necessario potrà essere richiesta dall'ARPA la pulizia interna di armadi, frigoriferi, congelatori o altro, previo accordo con gli utilizzatori degli stessi. La pulizia di queste attrezzature sarà concordata con il personale per non intralciare o impedire l'ordinaria attività delle aree operative del laboratorio;

Operazioni straordinarie ed urgenti (opzione prestazionale entro il 10% dell'importo contrattuale):

- ogni qualvolta per documentate esigenze straordinarie, dovesse rendersi necessario richiedere interventi di pulizia straordinari ed eccezionali, le modalità di effettuazione e i relativi corrispettivi

saranno concordati tra ARPA e rappresentanti dell'operatore affidatario; tale evenienza potrà presentarsi in caso di recrudescenza pandemica da SARS-COV-2 con fornitura e utilizzo di prodotti disinfettanti a base di cloro per la disinfezione-igienizzazione e con eventuale aumento orario di servizio;

- nel caso in cui si rendano necessari interventi urgenti, le relative tempistiche di arrivo in sede non devono superare le 2 (due) ore dall'orario della chiamata.

Il pavimento dell'ingresso al pian terreno e degli uffici al primo piano é flottante e sono sottesi allo stesso i cavi di alimentazione degli impianti elettrico, telefonico e di trasmissione dati. L'operatore affidatario si obbliga, per l'effettuazione del lavaggio pavimenti, all'utilizzo di tutte le cautele richieste dalla descritta tipologia di pavimento e tenuto conto della presenza dei suddetti cavi di alimentazione impianti.

Nei locali che ospitano il laboratorio sono effettuate ordinariamente analisi fisico-chimico-biologiche. Queste attività possono comportare, ad attività terminata o interrotta, e comunque quando il personale dell'operatore affidatario ha accesso al Laboratorio, la presenza in tracce a bassa concentrazione di residui di acidi, basi, solventi: tale circostanza è tenuta in debita considerazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

ART. 6 - ORARIO

Il personale dell'operatore affidatario ha accesso ai locali dell'ARPA non prima delle ore 17.00 per l'esecuzione delle operazioni di pulizia giornaliera.

L'esigenza di servizio per il lavaggio vetreria è giornaliera, per sei ore quotidiane; l'orario verrà definito su indicazioni operative del Responsabile del Laboratorio nella fascia oraria 08:00 – 15:00.

ART. 7 - RESPONSABILI

L'ARPA e l'operatore affidatario nomineranno i rispettivi interlocutori e/o curatori dei rapporti che saranno anche responsabili della vigilanza sul corretto adempimento del contratto.

ART. 8 - PERSONALE DA IMPIEGARE

Entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto l'operatore affidatario comunicherà all'ARPA:

- il numero ed i nominativi delle persone impegnate nel servizio, che dovranno possedere adeguate capacità e qualifiche per l'espletamento del servizio; a tal fine si richiede l'impiego di almeno due unità di personale per l'espletamento delle operazioni di pulizia giornaliera e di un'ulteriore unità di personale per lo svolgimento del servizio di lavaggio vetreria secondo l'esigenza oraria di cui all'articolo 6;
- il monte ore per cui sono assegnate al servizio presso l'ARPA;
- i luoghi di competenza affidati al personale impiegato;

- ogni eventuale successiva variazione delle suddette informazioni.

Il personale dell'operatore affidatario dovrà essere riconoscibile durante il servizio tramite apposito cartellino identificativo e da indumenti da lavoro di colore diverso dal bianco forniti dal datore di lavoro;

L'operatore affidatario s'impegna a garantire sempre ed in ogni caso le sostituzioni.

Il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio della vetreria dovrà essere sempre garantito e non dovrà mai minimamente risentire delle assenze di personale, in caso di ferie, malattia, permessi, infortuni o altre cause di forza maggiore.

Qualora l'operatore affidatario impieghi un numero di persone inferiore a quello dichiarato o per un monte ore inferiore a quello dichiarato, sarà facoltà dell'ARPA ridurre proporzionalmente il corrispettivo, oltre ad interessare gli organi competenti se dovesse riscontrare violazioni alla normativa giuslavoristica e/o contabile.

Qualora l'impiego di un ridotto numero di risorse umane sia pregiudizievole per l'ARPA, questa si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previa comunicazione via posta elettronica certificata.

ART. 9 - CONSEGNA DELLE CHIAVI

All'operatore affidatario verranno consegnate copie delle chiavi per l'accesso alla sede: sarà cura dell'operatore stesso custodire le chiavi con la diligenza del buon padre di famiglia, restituire le stesse al termine del contratto e comunicare ogni eventuale variazione delle copie delle chiavi di accesso in circolazione rispetto a quelle consegnate.

ART. 10 - MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VETRERIA

Il servizio di lavaggio vetreria, necessita l'impiego dei seguenti prodotti che devono essere forniti a cura dell'operatore affidatario:

- candeggina;
- prodotto in crema e/o liquido per la pulizia dell'acciaio;
- cotone idrofilo
- spugne
- panni e panni in microfibra
- sale per i dispositivi lavavetreria.

ART. 11 - MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Tutte le attrezzature per lo svolgimento del servizio unitamente al materiale di consumo (detergenti, buste per la raccolta dei rifiuti, sapone, asciugamani, carta igienica) e tutto quanto occorre al corretto e perfetto adempimento del servizio devono essere fornite dall'operatore affidatario ed essere

conformi alla normativa vigente e a quanto prescritto dal presente capitolato con particolare riguardo all'articolo 12.

Ai fini dell'avvio del servizio l'operatore affidatario deve fornire le schede tecnico dei prodotti utilizzati, con l'impegno all'eventuale aggiornamento delle stesse in pendenza di contratto.

ARPA si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, anche a mezzo di esami di laboratorio, almeno una volta all'anno per verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni inerenti all'impiego dei prodotti a ridotto impatto ambientale.

ART 12 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I prodotti di pulizia e sanificazione, i detersivi utilizzati per le pulizie ordinarie e le pulizie periodiche straordinarie, nonché i prodotti ausiliari dovranno essere conformi alle specifiche tecniche riportate alla Sezione C, lettera b).1 e b).2 e alle specifiche tecniche riportate nella Sezione "Clausole Contrattuali" lett. c) punti 3-4 e 5 dei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" (si rinvia al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e successive modificazioni).

Il servizio deve essere quindi realizzato in conformità ai richiamati criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Agenzia eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

I prodotti sostitutivi dovranno presentare caratteristiche non inferiori a quelle del prodotto proposto in gara, e l'utilizzo rimane subordinato ad espressa approvazione da parte dell'Agenzia.

Per tutti i criteri sopra indicati la certificazione europea *ECOLABEL* dei prodotti detersivi costituisce mezzo di prova per attestare la rispondenza alle specifiche indicate.

Specifiche tecniche ambientali prodotti utilizzati:

- l'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione deodorante/profumante nei laboratori ;
- e' vietato utilizzare segatura di legno e piumini di origine animale.

Prodotti per l'igiene

I prodotti per l'igiene, quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari, utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del DM 24 maggio 2012.

Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ...",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n...".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del DM 24 maggio 2012.

Altri prodotti

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e ai "Criteri ambientali minimi".

Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'operatore affidatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di igiene, disinfezione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali (es. bolle di consegna presso l'Agenzia), su richiesta dell'Agenzia. Tempi e modalità di consegna presso la sede agenziale dei prodotti utilizzati per lo svolgimento dei servizi dovranno essere previamente concordati con il personale ARPA di riferimento, anche al fine di permettere eventuali controlli a campione sull'integrità e sulla qualità degli stessi.

Trattamento e gestione degli imballaggi

L'operatore affidatario dovrà raccogliere separatamente la frazione dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità stabilite dal committente e nel rispetto della legislazione vigente (D.Lgs.152/2006) e della regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e da raccolta differenziata.

L'operatore affidatario deve in particolare garantire il corretto smaltimento e riciclaggio di tutti gli imballi e contenitori dei prodotti utilizzati:

- imballi in plastica dei prodotti chimici;

- imballi in cartone;
- pallets;
- altro.

L'operatore affidatario dovrà inoltre provvedere allo svuotamento, qualora pieni, dei contenitori predisposti dal committente per la raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine, ecc.) collocandoli nei contenitori esterni alla sede, allocati in particolari spazi appositamente predisposti in attesa della raccolta. Tutte le operazioni legate alla raccolta dei rifiuti dovranno essere svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

All'operatore affidatario compete l'obbligo del corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalla propria attività ed il divieto di versare negli scarichi sostanze che potrebbero danneggiare o corrodere le tubature, ovvero inquinare le falde.

PARTE NORMATIVO-AMMINISTRATIVA

ART. 13 - DOVERI DELLE PARTI

L'ARPA e l'operatore affidatario s'impegnano reciprocamente al rispetto del contratto secondo i principi della buona fede contrattuale e al rispetto del principio di cooperazione per il migliore svolgimento delle operazioni dedotte in contratto.

ART.14 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Sono presenti rischi interferenti e conseguentemente gli oneri per la sicurezza sono stimati in euro 600,00 (cinquecento/00) per la durata contrattuale

Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008, sarà cura dell'ARPA predisporre lo schema di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti), da allegare, come schema, alla documentazione a base di gara, allo scopo di cooperare e coordinare le misure e le procedure di sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori dell'operatore e dell'Agenzia. Tale documento dovrà essere quindi, nella versione definitiva, allegato al contratto per farne parte integrante.

L'operatore affidatario dovrà:

- aver effettuato la Valutazione dei Rischi, ai sensi degli articoli 17 e 28 del d.lgs. 81/2008, per le attività lavorazioni di cui all'oggetto dell'incarico affidato;
- impiegare lavoratori in possesso di idoneità specifica alle mansioni lavorative;
- aver informato e formato il proprio personale dipendente sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell'attività dell'operatore affidatario, delle relative mansioni e degli aspetti inerenti ai lavori in oggetto;
- aver consegnato a tutto il proprio personale dipendente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. guanti, calzature antinfortunistiche e abbigliamento) necessari per l'espletamento delle mansioni affidate;

- ,di aver adeguatamente formato ed informato il personale sul relativo uso ed in particolare, dotato di adeguati indumenti che devono essere indossati esclusivamente all'interno della sede di lavoro;
- il lavaggio e la sostituzione degli indumenti del personale dipendente dell'operatore affidatario deve essere a carico esclusivo della stessa;
- aver formato ed informato il proprio personale dipendente in merito al corretto uso dei propri mezzi/attrezzature di lavoro.

ART. 15 –

OBBLIGHI DELL'OPERATORE AGGIUDICATARIO E CLAUSOLE DI ESECUZIONE

L'operatore affidatario dovrà essere in regola con le vigenti leggi in materia di antimafia, obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi, nei confronti dei propri dipendenti, nel pieno rispetto del CCNL relativo al comparto di appartenenza.

In particolare dovrà dimostrare di essere assicurata con polizza Responsabilità Civile per i danni causati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio.

L'Operatore affidatario dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Nelle iniziative di formazione attuate devono essere trattati necessariamente i seguenti argomenti:

- conoscenza delle procedure allegare al Piano guida servizio di lavaggio vetreria e attrezzature di laboratorio ed altri servizi integrati per i laboratori
- corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia e di lavaggio
- precauzioni d'uso
- come utilizzare le attrezzature
- modalità di conservazione dei prodotti
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientali

L'operatore affidatario, entro i tempi dichiarati in contratto, e comunque non oltre 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà realizzare il proprio programma di formazione del personale presentato in sede di offerta tecnica. Successivamente alla realizzazione, l'operatore affidatario è tenuto a trasmettere all'Agenzia la relativa rendicontazione dell'attività svolta. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale e destinato alla commessa, la formazione deve essere avviata contestualmente all'avvio dello svolgimento delle attività e deve essere presentata analogamente alla documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

L'Agenzia potrà verificare in qualsiasi momento, tramite proprio personale all'uopo incaricato, l'effettuazione e la conformità delle lezioni al programma di formazione o di aggiornamento presentato dall'Operatore affidatario.

L'operatore affidatario dovrà, con almeno 30 giorni d'anticipo, comunicare all'ARPA le date dei corsi organizzati. A seguito dei corsi l'operatore affidatario dovrà trasmettere all'ARPA apposita

informativa relativa ai temi trattati, il materiale presentato e/o distribuito, i dati dei partecipanti ed il foglio delle firme di presenza.

ART.16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere il contratto, anche solo parzialmente.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

L'operatore affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati alle persone e/o alle cose, all'ARPA e/o a terzi determinati da imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'operatore affidatario dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, stabiliti da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e/o previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri.

L'operatore affidatario dichiara di aver altresì ottemperato, nei confronti dei propri dipendenti, all'attuazione dei piani di sicurezza prescritti dalle norme vigenti, nonché condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

L'ARPA, in caso di violazione dei suddetti obblighi e previa comunicazione all'operatore affidatario delle inadempienze ad essa denunciate da parte degli organi ed Autorità competenti, si riserva la facoltà di escutere proporzionalmente la cauzione definitiva.

ART. 18 - PENALI

L'ARPA potrà contestare con nota trasmessa via posta elettronica certificata la mancata o insufficiente o imprecisa e non puntuale esecuzione del servizio.

Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare irricevibilità della prestazione, l'ARPA può convenire con l'operatore affidatario che, a sue spese, corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e/o difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

Se la mancata, insufficiente o imprecisa e non puntuale esecuzione dovesse reiterarsi l'ARPA si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra un minimo di euro 100,00 (cento/00) ed un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) proporzionata all'entità dell'inadempimento/inesatto adempimento.

In caso di chiamata per interventi d'urgenza, per ogni ora di ritardo verrà applicata, ex officio, la penale di euro 125,00 (centoventicinque/00)

L'ARPA potrà procedere ad escutere la cauzione definitiva ovvero, sentito l'operatore affidatario, rivalersi sui crediti vantati dalla stessa, a regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Restano salve le prescrizioni di cui all'articolo 1460 del Codice civile in materia di eccezione di inadempimento.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPA potrà risolvere unilateralmente il contratto, senza bisogno di messa in mora, con semplice provvedimento amministrativo, in caso di:

1. gravi inadempienze contrattuali quali:
 - a) interruzione del servizio;
 - b) grave inosservanza delle prescrizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
 - c) riduzione del personale adibito al servizio, come previsto all'articolo 8;
o che compromettono comunque gli obiettivi dell'appalto come definiti all'articolo 2;
2. reiterate inadempienze contrattuali;
3. frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
4. cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, e attivazione delle procedure di concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'operatore affidatario;
5. morte di qualcuno dei soci, ove l'operatore affidatario sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'ARPA non ritenga di proseguire con gli altri soci alcun rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale:

- all'operatore affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuate fino alla risoluzione, deducendo le penali e le spese in cui andrà in contro l'ARPA, a causa della risoluzione;
- l'ARPA procederà ad escutere la cauzione prestata ovvero a rivalersi su eventuali crediti dell'operatore affidatario verso ARPA, anche su quelli non direttamente riconducibili all'appalto in oggetto.

ART. 20 - AGGIORNAMENTO PREZZO

Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, ai fini dell'adeguamento annuo del prezzo, effettuato su richiesta dell'operatore affidatario a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio. L'adeguamento tiene conto, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, della variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo.

ART. 20 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio triennale sarà dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal migliore offerente sull'importo di euro 164.000,00 (centosessantaduemila/00), IVA esclusa, posto a base di gara, cui va aggiunta la somma di euro 600,00 (seicento/00), sempre IVA esclusa, dovuta per oneri di sicurezza da rischi interferenti, non soggetta a ribasso

Il prezzo contrattuale sarà corrisposto mediante ratei mensili, alle condizioni di cui all'articolo 20.

ART. 21 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'accettazione via telematica delle periodiche fatture elettroniche, a mezzo Sistema di Interscambio, segue ad una verifica d'ordine formale-amministrativo della stessa; eventuali contestazioni sulla prestazione o sul prezzo, in forza di apposito accertamento di conformità reso entro 30 giorni dall'accettazione della fattura, saranno formalizzate dall'Agenzia; il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal suddetto termine per l'accertamento di conformità.

In caso di inadempienza contributiva dell'operatore affidatario, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di attuare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto attraverso l'apposito conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato all'Agenzia, sul quale far affluire tutti i pagamenti. In caso di effettuazione di transazioni senza l'osservanza dei citati obblighi normativi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. E' ammessa la comunicazione del conto corrente una sola volta qualora il fornitore abbia più contratti con ARPA.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia originata dal presente contratto sarà risolta in via conciliativa. Se l'accordo non sarà possibile, si dichiara competente il Foro di Aosta.

ART. 23 - SPESE

Spese, oneri e diritti inerenti e conseguenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto, sono a totale carico dell'operatore affidatario.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale di apposita scrittura privata, cui verrà allegato, a costituirne parte integrante, il presente capitolato speciale e l'offerta economica.

ART. 25 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore che risulterà aggiudicatario del servizio è tenuto, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito per lo stesso servizio, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore affidatario subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, fondamentale per l'espletamento dell'oggetto di gara.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa aggiudicataria.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'operatore aggiudicatario.

ART. 26 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, ai fini dell'esecuzione del contratto, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e alle norme del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. DISPOSIZIONI OPERATIVE

Nell'esercizio del servizio erogato a favore di ARPA, l'operatore affidatario non svolge ruolo, funzione o attività di Responsabile del trattamento dei dati o di autorizzato al trattamento, rimanendo Titolare autonomo e, in quanto tale, responsabile ex articolo 24 del Regolamento 2016/679 UE.

L'operatore affidatario può effettuare solo il trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui l'operatore affidatario, nell'esercizio delle attività previste nel contratto di servizio, venga a conoscenza, anche in modo fortuito e accidentale, di informazioni nella disponibilità giuridica dell'ARPA, è fatto divieto di trattamento, divulgazione e copia, con qualsiasi strumento.

È fatto, altresì, divieto all'operatore affidatario di distruggere o rendere, comunque, inutilizzabili supporti digitali rinvenuti nei locali dell'ARPA Valle d'Aosta al di fuori delle postazioni di lavoro, i quali dovranno essere riposti in sicurezza.

L'operatore affidatario deve identificare, nominativamente, gli addetti e i dipendenti che hanno accesso alla sede dell'ARPA e si impegna a rendere disponibile, a semplice richiesta, tale elenco e i documenti giustificativi del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 8.

L'operatore affidatario è inoltre tenuto alla custodia, con la diligenza del buon padre di famiglia, delle chiavi dei locali e/o altri dispositivi di accesso ai locali dell'ARPA, detenuti al solo fine di poter accedere ai locali per lo svolgimento del servizio. Alla cessazione/sospensione/interruzione del servizio, l'operatore affidatario è tenuta a restituire all'ARPA tutti gli esemplari delle chiavi e/o altri dispositivi di accesso alla sede agenziale.

L'operatore affidatario si impegna a istruire adeguatamente i propri dipendenti e addetti in merito alle istruzioni ricevute dall'ARPA in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 48– 11020 Saint Christophe (AO), nella persona del Direttore generale, quale legale rappresentante;
- b) i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'ARPA in qualità di Titolare esclusivamente per le finalità previste dalla procedura di affidamento del contratto in oggetto (scelta del contraente, successiva stipulazione e gestione del contratto);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende presentare istanza, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti dall'ARPA, quale committente, in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, al disciplinare di gara, al capitolato d'onori;
- e) la mancata produzione dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dalla aggiudicazione;
- f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'ARPA in relazione ai procedimenti finalizzati alla scelta del contraente, alla successiva stipulazione e gestione del contratto e all'emissione dei mandati di pagamento; 2) soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante;
- g) parte dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;
- h) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- i) l'interessato ha diritto di ottenere:
 - in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Agosto 2022